

**ISTRUZIONI COMUNI RELATIVE ALLA 5° - 6° - 7° e 8° PAGINA
DEI MODELLI COM 1 - COM 2 e COM 3**

AUTOCERTIFICAZIONE

L' autocertificazione riportata alla 5° pagina si presenta con 2 riquadri :

1° riquadro (da compilare per chi sottoscrive le sezioni appresso indicate)

2° riquadro (da compilare solo per il commercio del settore alimentare)

Il **1° riquadro dell'autocertificazione** va compilato :

- nel caso del **modello COM 1** dalle imprese che compilano le Sezioni A, B e C, salvo il caso di compilazione della sola sezione C2 per la riduzione della superficie di vendita o della sola Sezione C3 per la eliminazione di un settore merceologico;
- nel caso del **modello COM 2** dalle imprese che compilano le sezioni A e B ;
- nel caso del **modello COM 3** dalle imprese che compilano la sezione A;

Il **2° riquadro dell'autocertificazione** va compilato :

- in aggiunta al 1° riquadro solo nel caso di commercio del settore alimentare .

Firma

Ove i firmatari dei riquadri di autocertificazione e degli allegati A e B non si rechino di persona all'ufficio comunale competente debbono unire una fotocopia di un proprio documento di identità (ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 127/98, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 191/98);

1° riquadro

Va compilato sia nel caso di esercizio di commercio alimentare che non alimentare. Contiene l'indicazione dei requisiti soggettivi del firmatario e dei requisiti oggettivi del locale di vendita.

Si richiama l'attenzione sui requisiti morali indicati sotto il riquadro e sui requisiti richiesti per il locale. In caso di dubbio, prima di apporre la firma, è opportuno procedere ad una attenta verifica.

Caselle 1. 2. 3.

Vanno barrate le caselle interessate; per la casella 3, inoltre, vanno riportati nelle specifiche righe gli estremi dei provvedimenti igienico-sanitari, edilizi, ecc., relativi al locale che ne attestano l'idoneità . Nel caso non sia possibile indicare gli estremi di detti

provvedimenti - in quanto, nonostante sia stata fatta formale richiesta di verifica o di rilascio, l'amministrazione o l'organismo preposto non ha ancora provveduto - sarà sufficiente indicare gli estremi della richiesta, allegandone, possibilmente, copia; in caso di esito negativo della verifica l'impresa dovrà sospendere immediatamente l'esercizio della attività fino alla effettiva acquisizione dei necessari requisiti, altrimenti sarà assoggettata alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 1 del D. Lgs. 114/98.

Casella 4 del modello COM 1

Nel caso di apertura di un esercizio in aree metropolitane, in aree sovracomunali o in centri storici va verificato che il Comune non abbia emanato un provvedimento di sospensione totale o parziale di nuove aperture.

La casella, pertanto, va barrata solo se il Comune ha provveduto in materia. In tal caso vanno indicati gli estremi della deliberazione comunale.

Casella 4 del modello COM 2

Questa casella è riservata a chi presenta domanda di autorizzazione per l'apertura di una media o grande struttura di vendita e ritiene di possedere un titolo di priorità ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D. Lgs. n. 114/98.

Casella 4 del modello COM 3 e Casella 5 dei modelli COM 1 e COM 2

La casella va barrata solo nel caso in cui la commercializzazione dei prodotti che si intende vendere è subordinata al possesso, da parte del titolare o del preposto, di particolari requisiti professionali (es: la vendita di articoli di ottica, di fitofarmaci, ecc.).

2° riquadro

Tale riquadro va compilato solo quando nell'esercizio si vendono prodotti alimentari. Le prime 4 caselle interessano solo il titolare dell'impresa individuale il quale deve dichiarare il possesso di uno dei quattro requisiti professionali ivi indicati.

In caso di dubbio, prima di apporre la firma, è opportuno procedere ad una attenta verifica.

Casella 7 dei modelli COM 1 e COM 2 - casella 6 del modello COM 3

L'ultima casella del riquadro riguarda le società che esercitano l'attività commerciale nel settore alimentare; nell'apposito rigo va indicato il nome della persona che possiede i necessari requisiti professionali, la quale deve compilare e sottoscrivere l'allegato B.

Detta persona può essere lo stesso legale rappresentante firmatario o una persona

specificamente preposta.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI, ECC.) INDICATI ALL'ART. 2 DPR 252/1998 (regolamento sulla certificazione antimafia).

Questo allegato riguarda gli amministratori e soci dotati di poteri nella società che ha compilato l'autocertificazione.

Per ogni categoria di soggetto collettivo sono indicate le persone che devono sottoscrivere la dichiarazione:

- per la società in nome collettivo: tutti i soci ;
- per la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni: i soci accomandatari;
- per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e le società cooperative: il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione;
- per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentano stabilmente in Italia;
- per le associazioni, ecc.: i legali rappresentanti e i membri del consiglio di amministrazione;
- per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.

Ai fini della individuazione dei requisiti morali, che devono essere posseduti, si rinvia alla nota n. 1) del 1° riquadro alla 5° pagina di ogni modello. In caso di dubbio, prima di apporre la firma, è opportuno procedere ad una attenta verifica.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO

Questo allegato riguarda soltanto le società che esercitano l'attività commerciale nel settore alimentare. Lo stesso va compilato e firmato dal legale rappresentante o dal preposto che possiede anche i requisiti professionali per il settore alimentare. Nel caso sia compilato dal preposto occorre indicare la data della sua nomina.

ALLEGATO C

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Sono elencate le tipologie di esercizi non specializzati e le specializzazioni merceologiche più frequenti secondo la classificazione ISTAT 1991 che coincide anche con la classificazione utilizzata dal Ministero delle Finanze.

Queste attività vanno riportate nel quadro apposito alla fine della 4° pagina distinguendo quelle prevalenti, in termini di volume d'affari, da quelle secondarie.

Se l'esercizio può essere qualificato come supermercato è sufficiente indicare tale qualifica nella riga dell'attività prevalente.

Se ad esempio è un esercizio misto di cartoleria e giocattoli, occorre indicare entrambe le specializzazioni specificando la prevalente.